

Abuso del diritto fiscale: quando il risparmio d'imposta diventa contestabile

SINTESI OPERATIVA

Il risparmio d'imposta è contestabile come abuso del diritto solo quando il vantaggio è indebito, manca una sostanza economica e il risultato fiscale è essenziale: le tre condizioni devono coesistere. Restano lecite le alternative, come fusione o liquidazione e cessione di quote o d'azienda, se sostenute da ragioni organizzative reali. La cessione totalitaria di quote non può essere riqualficata come cessione d'azienda; ogni contestazione deve seguire l'art. 10-bis, con contraddittorio preventivo di 60 giorni. Documentare prima le scelte rafforza la difesa.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Non ogni scelta fiscalmente conveniente è elusiva: l'abuso del diritto scatta solo quando il vantaggio ottenuto contraddice la funzione delle norme e l'operazione, letta nel suo insieme, non produce effetti economici reali diversi dal risparmio d'imposta. L'art. 10-bis dello Statuto del contribuente richiede che vantaggio indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del risultato fiscale coesistano, e l'atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ha chiarito che l'analisi deve partire proprio dal carattere indebito del vantaggio, prima di passare alla sostanza economica dell'operazione. Il contribuente resta libero di scegliere tra fusione e liquidazione, tra cessione di quote e vendita d'azienda, purché la struttura scelta trovi una ragione organizzativa o gestionale reale e non marginale. Le recenti ordinanze della Cassazione (nn. 19706 e 19709 del 13 giugno 2026) hanno ribadito che la cessione totalitaria di quote non può essere riqualficata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, e che un'eventuale contestazione richiede comunque il rigoroso percorso procedurale dell'art. 10-bis, con contraddittorio preventivo di 60 giorni. La difesa più efficace, in ogni caso, si costruisce prima del controllo, con documentazione coerente che racconti perché quella specifica struttura era necessaria. Non ogni scelta fiscalmente conveniente è elusiva. Il problema nasce quando il vantaggio ottenuto contraddice la funzione delle norme e l'operazione non produce effetti economici reali.

QUANDO IL RISPARMIO D'IMPOSTA DIVENTA ABUSO

L'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 disciplina in modo unitario l'abuso del diritto e l'elusione fiscale. La norma, introdotta dal D.Lgs. 128/2015, ha superato il precedente sistema fondato sull'art. 37-bis del DPR 600/1973 e ha attribuito alla clausola antiabuso una portata generale. La disciplina riguarda quindi le imposte sui redditi, l'IVA e i tributi indiretti, compresa l'imposta di registro.

Il punto di partenza è distinguere l'abuso dall'evasione. Nell'evasione il contribuente viola una disposizione, nasconde ricavi, utilizza documenti falsi oppure rappresenta fatti diversi da quelli realmente avvenuti. Nell'abuso, invece, gli atti esistono, sono efficaci e rispettano formalmente le regole. Il problema emerge dal loro risultato complessivo, perché la sequenza negoziale usa una disciplina fiscale in modo contrario alla funzione per la quale è stata introdotta.

Questa distinzione impedisce di trattare come sospetta qualunque operazione complessa. Una riorganizzazione può comprendere scissioni, conferimenti, fusioni e cessioni senza diventare per questo abusiva. La complessità acquista rilievo soltanto quando non trova una spiegazione economica credibile e serve a trasformare un risultato imponibile in una serie di passaggi apparentemente neutrali.

PUNTO CHIAVE

Il punto da non perdere

Pagare meno imposte non è un indizio sufficiente. Il vero tema è capire se il vantaggio ottenuto sia previsto dal sistema oppure derivi dall'aggiornamento della ratio delle norme.

IL TEST CORRETTO PARTE DAL VANTAGGIO INDEBITO

L'abuso richiede tre presupposti che devono esistere insieme: un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità del risultato fiscale. L'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia (protocollo n. 7 del 27 febbraio 2025, a firma del Viceministro Maurizio Leo) ha chiarito che l'analisi deve seguire un ordine preciso. Prima si verifica il carattere indebito del vantaggio; soltanto dopo si esaminano la sostanza economica dell'operazione e il peso del risultato tributario.

Un beneficio è indebito quando contrasta con la finalità della norma utilizzata o con i principi dell'ordinamento tributario. Non è sufficiente confrontare l'imposta dovuta con quella che sarebbe risultata da un'alternativa più onerosa. Occorre ricostruire la funzione della disciplina e verificare se il contribuente abbia ottenuto un effetto che il legislatore non intendeva consentire.

Il vantaggio può essere immediato, come una riduzione dell'imposta, oppure differito. Anche il rinvio della tassazione può assumere rilievo, ma non ogni differimento è abusivo. Diventa significativo quando l'imposizione viene spostata per un periodo molto lungo oppure quando il rinvio tende, nella sostanza, a diventare definitivo.

Se il beneficio risulta coerente con la ratio della norma, l'analisi dovrebbe fermarsi. Non serve discutere la sostanza economica di una scelta che l'ordinamento considera legittima. Questo passaggio è spesso trascurato, perché si tende a partire dalla struttura degli atti anziché dalla natura del vantaggio.

SOSTANZA ECONOMICA E RAGIONI EXTRAFISCALI

Un'operazione è priva di sostanza economica quando non produce effetti significativi diversi dal risparmio fiscale. La valutazione deve riguardare la sequenza nel suo insieme, perché anche atti singolarmente ordinari possono generare un risultato artificioso quando vengono combinati in modo incoerente. Tra gli indici più rilevanti rientrano la distanza dalle normali logiche di mercato e la contraddizione tra la forma dei singoli atti e il risultato economico complessivo.

Per verificare la sostanza occorre guardare a ciò che cambia davvero dopo l'operazione. Chi assume i rischi? Chi esercita le funzioni? Chi dispone dei beni? I flussi finanziari sono reali oppure si limitano a circolare all'interno del gruppo? Se governance, attività e rapporti economici restano identici, mentre cambia soltanto il carico fiscale, la contestazione diventa più probabile.

La presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali può escludere l'abuso. La norma considera non soltanto motivazioni strettamente economiche, ma anche esigenze organizzative e gestionali. Possono quindi rilevare la separazione dei rischi, il ricambio generazionale, la soluzione di dissidi tra soci, l'ingresso di un investitore, una nuova acquisizione o la riorganizzazione della governance.

Queste ragioni devono però incidere realmente sulla scelta compiuta. Non basta inserire in un verbale formule generiche come "migliore organizzazione" o "razionalizzazione del gruppo". La motivazione deve spiegare perché l'operazione era necessaria, perché è stata scelta proprio quella struttura e quali effetti concreti produrrà nel tempo.

PUNTO CHIAVE

Esempio

Una società industriale separa il patrimonio immobiliare dal ramo operativo per ridurre l'esposizione ai rischi, facilitare l'ingresso di un investitore e attribuire funzioni gestionali differenti. Gli immobili restano nel regime d'impresa e vengono concessi in locazione a valori di mercato. In una situazione del genere, il vantaggio fiscale non appare il risultato essenziale, perché l'operazione modifica realmente l'organizzazione e la distribuzione dei rischi.

IL LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA RESTA CONSENTITO

Il comma 4 dell'art. 10-bis tutela la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali e operazioni soggette a carichi fiscali differenti. Il sistema tributario non impone di seguire la strada più costosa. Una scelta efficiente resta lecita finché il risparmio deriva da possibilità che il legislatore ha posto sullo stesso piano.



L'esempio più noto riguarda l'estinzione di una società. La fusione può essere preferita alla liquidazione anche quando il trattamento fiscale risulta più favorevole. Le due operazioni perseguono risultati simili, ma sono disciplinate in modo diverso. Il solo fatto che una soluzione sia neutrale e l'altra realizzativa non consente di qualificare la prima come abusiva.

Lo stesso ragionamento può applicarsi alla cessione di partecipazioni rispetto alla vendita diretta dell'azienda. La minore imposta di registro dello share deal non prova l'esistenza di un vantaggio indebito. La valutazione cambia soltanto quando la sequenza è costruita per mascherare una vendita di beni già definita oppure per svuotare subito la società ceduta. La risposta a interpello n. 124/2025, relativa a una scissione tra società semplici, conferma questo orientamento, escludendo l'abuso quando l'operazione risponde a esigenze reali di riorganizzazione patrimoniale.

Il confine, quindi, non coincide con la convenienza fiscale. Dipende dalla coerenza della scelta con la funzione delle norme e dalla presenza di effetti economici reali. Questa è anche la ragione per cui non esistono schemi automaticamente leciti o automaticamente abusivi.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E CASI PIÙ ESPOSTI

Le operazioni straordinarie sono il terreno nel quale l'abuso viene contestato più spesso, perché combinano neutralità fiscale, continuità dei valori e trasferimenti patrimoniali. Una scissione, un conferimento o una fusione possono essere strumenti fisiologici di riorganizzazione, ma possono anche diventare passaggi di una sequenza preordinata alla riduzione dell'imposta.

Le scissioni immobiliari sono un esempio utile. La separazione del ramo immobiliare da quello operativo può rispondere a esigenze autentiche, soprattutto quando riduce il rischio e rende più chiara la gestione. Il rischio cresce quando la beneficiaria viene trasformata in società semplice, vende subito gli immobili e viene poi liquidata, come nel caso esaminato dalla risposta a interpello n. 456/2023. In quel caso la scissione può apparire soltanto come il primo passaggio di una cessione già programmata.

Anche i conferimenti richiedono una lettura complessiva. Il conferimento d'azienda o di partecipazioni può servire a creare una holding, separare rami o preparare l'ingresso di nuovi soci. Diventa più delicato quando è seguito in tempi ravvicinati da una cessione già definita e la struttura creata non svolge alcuna funzione stabile.

La prassi dimostra inoltre che la presenza di liquidità non è decisiva da sola. Una scissione di disponibilità finanziarie può essere lecita quando accompagna un'attività effettiva. Diventa problematica quando realizza flussi circolari tra società del gruppo e aggira aumenti di capitale, distribuzioni o finanziamenti ordinari.

OPERAZIONE	VALUTAZIONE INDICATIVA	ELEMENTO DECISIVO
Scissione del ramo immobiliare con prosecuzione dell'attività	Rischio spesso contenuto	I beni restano nel regime d'impresa e la separazione modifica realmente rischi e funzioni.
Scissione, trasformazione agevolata e vendita immediata	Rischio elevato	La sequenza può risultare preordinata alla mancata tassazione della plusvalenza.
Conferimento seguito dalla cessione di quote	Analisi caso per caso	Conta la funzione stabile della struttura e il rapporto con il progetto industriale.
Scissione di sola liquidità con flussi circolari	Rischio elevato	L'operazione può aggirare finanziamenti, aumenti di capitale o distribuzioni.
Fusione scelta al posto della liquidazione	Normalmente lecita	Le alternative hanno pari dignità fiscale, salvo ulteriori passaggi artificiosi.

IMPOSTA DI REGISTRO, IVA E DISTINZIONE DALLA FRODE

Nel settore dell'imposta di registro, l'art. 20 del DPR 131/1986 disciplina l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione. Dopo le modifiche del 2017 e del 2018, la disposizione non può essere utilizzata come clausola generale an-

tielusiva. L'Ufficio deve quindi valutare il singolo atto sulla base dei suoi effetti giuridici e non può riqualificare automaticamente una cessione di quote in cessione d'azienda considerando gli atti collegati.

Le ordinanze della Cassazione n. 19706 e n. 19709 del 13 giugno 2026 hanno ribadito questa distinzione. La prima riguardava una cessione totalitaria di partecipazioni, mentre la seconda esaminava un conferimento d'azienda seguito dalla vendita delle quote. In entrambi i casi, un'eventuale contestazione avrebbe richiesto l'applicazione dell'art. 10-bis e delle relative garanzie procedurali.

Nel sistema IVA, il divieto di abuso deriva anche dalla giurisprudenza europea, a partire dalla sentenza Halifax (causa C-255/02). L'operazione deve procurare un vantaggio contrario alla finalità della disciplina e lo scopo fiscale deve emergere da elementi oggettivi. Quando l'abuso viene accertato, l'Amministrazione può recuperare l'imposta detratta o disconoscere il rimborso ottenuto.

Abuso e frode IVA restano però fenomeni distinti. Nell'abuso le operazioni sono reali, anche se utilizzate in modo distorto. Nella frode possono comparire fatture inesistenti, soggetti interposti o documenti falsi. Questa differenza incide anche sul piano penale, perché la non punibilità prevista dal comma 13 dell'art. 10-bis non protegge le condotte simulate o fraudolente.

LA CONTESTAZIONE E L'ONERE DELLA PROVA

L'abuso del diritto ha carattere residuale. L'Ufficio può contestarlo soltanto quando il vantaggio non può essere disconosciuto applicando una disposizione tributaria specifica. Questo impedisce di utilizzare la clausola generale come scorciatoia quando esiste già una norma che disciplina direttamente il comportamento.

Prima dell'accertamento, l'Amministrazione deve inviare una richiesta motivata e concedere 60 giorni per le osservazioni. La comunicazione deve indicare la condotta ritenuta abusiva, il vantaggio contestato e le ragioni per cui la sequenza appare contraria alla ratio delle norme. Una richiesta generica non consente un contraddittorio effettivo.

L'atto finale deve poi esaminare le difese e spiegare perché le ragioni extrafiscali non sono state considerate sufficienti. La procedura resta necessaria anche quando vi sia stato un accesso o un processo verbale di constatazione, perché le memorie presentate in altre fasi non sostituiscono il confronto specifico previsto dall'art. 10-bis.

L'Amministrazione deve provare il vantaggio indebito, l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità del risultato fiscale. Il contribuente deve invece dimostrare le ragioni extrafiscali non marginali. La difesa dovrebbe quindi ricostruire la cronologia delle decisioni, le alternative considerate, gli effetti organizzativi attesi e le ragioni per cui è stata scelta proprio quella struttura.

Nel sistema oggi vigente, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, la violazione delle garanzie procedurali costituisce un motivo di annullabilità. Il vizio deve essere dedotto nel ricorso introduttivo e non può essere affidato a un rilievo d'ufficio del giudice. Anche la riscossione segue una disciplina specifica, perché le somme possono essere richieste dopo una sentenza di primo grado sfavorevole nei limiti previsti dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992.

INTERPELLO ANTIABUSO E DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA

L'interpello previsto dall'art. 11 dello Statuto consente di chiedere all'Amministrazione una valutazione su una fattispecie concreta e personale. Lo strumento è utile soprattutto quando la riorganizzazione comprende più operazioni collegate e il vantaggio fiscale è significativo.

L'istanza deve precedere il comportamento fiscale e descrivere in modo completo gli atti programmati, i soggetti coinvolti, i valori e le ragioni economiche. Una rappresentazione incompleta riduce l'utilità della risposta e può renderla non spendibile rispetto all'operazione effettivamente eseguita.

L'interpello non sostituisce la progettazione. Prima occorre definire l'obiettivo, confrontare le alternative e verificare la coerenza dei flussi. Soltanto dopo ha senso chiedere un parere sull'applicazione della disciplina antiabuso.

La documentazione preventiva resta decisiva anche quando non viene presentato l'interpello. Verbalì, business plan, perizie, contratti e corrispondenza devono essere coerenti con le ragioni dichiarate. Più la sequenza è complessa, più



diventa necessario spiegare perché ogni passaggio contribuisce a un risultato economico reale.

PUNTO CHIAVE

La regola pratica da portare in studio

La domanda non è soltanto se ogni atto sia formalmente valido. Occorre capire se la sequenza, considerata nel suo insieme, avrebbe senso anche senza il vantaggio fiscale. Quando la risposta è positiva e trova conferma nei documenti, il risparmio d'imposta resta una scelta efficiente e non un abuso.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (14/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO